

DIP

ROMA

Dipartimento
Attività Economico - Produttive,
Formazione-Lavoro
Direzione Commercio- Attività
Produttive -Sportello Unico
U.O. Affissioni e Pubblicità
Direzione



Comune di Roma

COMUNE DI ROMA
 Dipartimento Attività - Economico-Produttive
 Formazione-Lavoro
 U.O. AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

03 MAG, 2010 5

PROTOCOLLO GENERALE
 N. QH/..... 35311

Determinazione Dirigenziale n. 1338 del 3-5-2010

Oggetto: Società Media 2000 s.r.l. - Annullamento del verbale di partecipazione al procedimento di riordino degli impianti pubblicitari prot. 72283 del 29.10.09. Ordine di Rimozione.

ROMA CAPITALE
 Allegato al protocollo

Del 20 DIC. 2011

N. 90271

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione n. 254 del 6 novembre 1995 il Consiglio Comunale ha approvato il piano generale degli impianti pubblicitari, prevedendo il riordino, come procedura di carattere straordinario, nell'ambito della quale dovevano essere richiesti sia i rinnovi delle concessioni/autorizzazioni rilasciate entro il 31.12.1993 (mod. R e SPQR) che la conferma delle istanze di autorizzazione all'installazione di impianti presentate entro il 31.12.94 e mai esaminate dall'Amministrazione (mod.E), autodenunciando nel contempo l'eventuale installazione del manufatto (mod.ES), ove avvenuta entro il 31/12/1994;

la società Media 2000 s.r.l. ha presentato istanza di partecipazione alla procedura del riordino in data 9.12.96 assunta al n. 29 del protocollo del riordino;

detta istanza riguardava n. 242 mod. R (rinnovo concessioni/autorizzazioni) e n. 12 pagine di riepilogo dei modelli E (conferma istanze pregresse) con numerazione progressiva dal n. 1 al n. 115, senza autodenuncia di avvenuta installazione dei relativi impianti con deposito dei modelli S (Deliberazione C.C. 254/95 punto 7 lett. c e d), come risulta sia dall'istanza 29/96 sia dal riepilogo della documentazione fornita alla società CELDA per l'informatizzazione prot.8131 del 15.04.97;

inoltre, dei 115 mod. E 53 istanze riguardavano impianti di dimensioni 6x3 (ora 4x3), di cui 25 rigettate in quanto relative ad installazioni all'interno dell'area perimetrata;

con atto autentificato dal notaio Palmieri in data 23 aprile 1998 repertorio n. 96457 raccolta 5528 la società Media 2000 s.r.l. ha ceduto alla società Media 2100 s.r.l. C.F.05440111002 il ramo d'azienda costituito dagli impianti "relativi alle concessioni stipulate e in essere con il comune di Roma" (art. 1 del contratto) e "tutte le proprie attività inerenti gli impianti pubblicitari nel comune di Roma" (art. 5 del contratto);

in data 11 giugno 1998 con prot. 13703 la società Media 2000 s.r.l. ha comunicato la cessione del ramo d'azienda riguardante gli impianti

ROMA



Comune di Roma

pubblicitari, con richiamo espresso "all'asseverazione prot. 29 del 9.12.96 e successiva integrazione 757/98".

in data 29 ottobre 2009 la sig.ra Terenzi Antonella, in qualità di delegata della società Media 2000 s.r.l., ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.241/90, ha sottoscritto con l'Amministrazione il verbale di partecipazione al procedimento di riordino degli impianti pubblicitari, acquisito al n. 72283 del protocollo, dichiarando e riconoscendo la proprietà dei 210 impianti riportati nell'allegato, di cui n.192 dichiarati come modelli ES della procedura del riordino;

la società Media 2000 s.r.l., avendo ceduto l'azienda, non aveva più alcun titolo per sottoscrivere il predetto verbale;

la dichiarazione resa sui 192 impianti riferiti a mod. ES non corrisponde neanche allo stato dei fatti, in quanto nella domanda di riordino non sono presenti impianti autodenunciati come installati (c.d. ES), ma unicamente istanze di cui si chiede l'esame (c.d. mod. E) e le posizioni genericamente dichiarate come "ES", verificate a campione, non sono comunque presenti nell'istanza di riordino 29/06;

con nota 23837 del 22.03.2010, notificata il 24.03.2010, è stato comunicato alla società Media 2000 s.r.l. l'avvio del procedimento di annullamento del verbale di partecipazione al procedimento di riordino degli impianti pubblicitari prot. 72283 del 29.10.2009, fissando un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti e/o osservazioni e per inoltrare ulteriore documentazione;

con nota 26703 del 31.03.2010 la società Media 2000 ha comunicato di aver conferito mandato per rappresentarla all'Avv. Gianfranco Albini, con studio in via di Grotta Perfetta 566;

pur non risultando formalizzato alcun mandato, come esplicitato nella nota prot. 27404 del 2.04.2010, è stato esperito un tentativo di notifica nei confronti del legale;

L'Avvocato Albini ha, comunque, rifiutato in data 6.04.2010 la notifica dell'atto in quanto non intestato alla sua persona, dichiarando, altresì, di essere in possesso della copia notificata alla società;

non risulta che la società Media 2000 s.r.l. abbia prodotto ulteriori osservazioni;

considerato, quindi, che ai sensi di legge, ricorrono i presupposti per emettere il provvedimento di annullamento del verbale di partecipazione al procedimento di riordino degli impianti pubblicitari prot. 72283 del 29.10.2009, con contestuale ordine di rimozione degli impianti;

vista la L.241/90 e successive modifiche

visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma

vista la Deliberazione G.M. 1689/87 e successive modifiche

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, nei confronti della società Media 2000 s.r.l., con sede in Roma via dei Malatesta 33, C.F.

ROMA



Comune di Roma

07367060584 :

- l'annullamento del verbale di partecipazione al procedimento di riordino degli impianti pubblicitari prot. 72283 del 29.10.2009, che si allega al presente atto facendone parte integrante e sostanziale, in quanto la società con atto autenticato dal notaio Palmieri in data 23 aprile 1998 repertorio n. 96457 raccolta 5528 ha ceduto l'azienda relativa alle posizioni oggetto di riordino ad altro soggetto giuridico e, quindi, non è più titolare di posizioni giuridiche riconducibili al procedimento di riordino, di cui all'istanza 29 del 9.12.96.
- la rimozione degli impianti pubblicitari, come da elenchi del predetto verbale, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica del presente provvedimento, con l'avvertenza che, in caso di inottemperanza, si provvederà all'immediata rimozione d'ufficio dell'impianto pubblicitario, con addebito delle relative spese e fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Il Nucleo P.M. è incaricato della notifica del presente atto, sia alla società nella sede legale che all'Avv. Albini presso lo studio di via Grotta Perfetta 566, e della sua esecuzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Paciello

